

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

| Deliberazione n.ro | Data di Adozione |
|--------------------|-------------------|
| 0000444 | 03/03/2026 |

OGGETTO: A.G.P.: Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 76, co. 2, lett. b), punto 2 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di specifici dispositivi di assistenza ventricolare temporanea percutanea (sistema Impella) destinati al Dipartimento di Cardiologia. Provvedimento a contrattare.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20260000514 DEL 27/02/2026



COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 7 (sette) PAGINE

DI 7 (sette) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 40 (quaranta) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 3 (tre) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 4 (quattro) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.


| Parere della Direttrice Amministrativa | Parere della Direttrice Sanitaria |
|---|--|
|  Firmato Digitalmente il 03/03/2026 10:31 Rachele POPOLIZIO |  Firmato Digitalmente il 03/03/2026 11:40 Rosella SQUICCIARINI |

| Il Segretario | Il Direttore Generale |
|--|---|
|  Firmato Digitalmente il 03/03/2026 13:09 Raffaele IORIO |  Firmato Digitalmente il 03/03/2026 12:10 Luigi FRUSCIO |

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **03/03/2026**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 03/03/2026 13:10

Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 329 del 17.02.2025, con l'assistenza del Segretario, sulla base dell'istruttoria della U.O.S. Acquisizione Beni e della proposta formulata dal Direttore Area Gestione Patrimonio, il quale attesta la regolarità formale del procedimento e la legittimità dell'azione amministrativa, considera e determina quanto segue:

PREMESSO

che, con Deliberazione del Direttore Generale n. 2052 del 09.10.2024, il cui contenuto si richiama integralmente, veniva aggiudicata, ai sensi dell'art. 76 comma 2, lett. b) punto 2 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., la fornitura biennale di specifici dispositivi di assistenza ventricolare temporanea percutanea (sistema Impella) destinati al Dipartimento di Cardiologia, in favore della Ditta Gada Italia S.p.A., in qualità di distributore in esclusiva di prodotti della Abiomed Europe GmbH, per un importo complessivo pari a € 132.000,00 (IVA esclusa al 4%)

che il suddetto affidamento prevedeva una durata biennale (10 ottobre 2024 - 09 ottobre 2026), oltre eventuale proroga per ulteriori 12 mesi ed opzione di incremento della fornitura nella misura massima del 30% sul valore di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 120 co. 1 lett. a) e 10 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

che, in fase di esecuzione del predetto contratto, a causa del significativo registrato incremento di utilizzo dei dispositivi in parola, si è reso necessario esercitare precocemente le citate opzioni contrattualmente previste

che, in data 28.10.2025, il Direttore del Dipartimento Cardiovascolare comunicava all'Area Gestione Patrimonio, con nota prot. n. 81985 agli atti della predetta Area, l'esigua capienza economica del suddetto contratto in forza del predetto incremento dei consumi, rappresentando, quindi, la necessità di procedere ad una nuova contrattualizzazione per l'approvvigionamento dei predetti dispositivi di assistenza ventricolare temporanea percutanea, evidenziando come *"tali device garantiscano elevati standard di efficacia e di sicurezza sia durante l'esecuzione di procedure interventistiche complesse di emodinamica e/o di elettrofisiologia ad alto rischio, sia nella gestione clinica dei pazienti affetti da shock cardiogeno refrattario alle terapie farmacologiche con inotropi"*

EVIDENZIATO

che gli Uffici Competenti dell'Area Gestione Patrimonio, al fine di verificare le condizioni di mercato dei dispositivi di che trattasi sul territorio nazionale, hanno attivato, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 36/2023 e

s.m.i., apposita Consultazione Preliminare di Mercato, prevedendo la scadenza entro il 18.11.2025, pubblicando il relativo avviso sulla GUUE (rif. n. 716770 del 30.10.2025), sulla piattaforma certificata di approvvigionamento regionale *EmPulia* (acquisita con il Registro di Sistema n. FE045624-25 del 28.10.2025) e sulla Home Page *EmPulia*

che, entro il predetto termine, ha inteso partecipare alla consultazione la sola Ditta Gada Italia S.p.A. (acquisita con il Registro di Sistema n. PE385633-25 del 06.11.2025), la quale ha trasmesso, altresì, la documentazione tecnica dei dispositivi proposti, successivamente inoltrata al Direttore del Dipartimento Cardiovascolare per le valutazioni di competenza, giusta nota prot. n. 89727 del 24.11.2025, agli atti degli Uffici precedenti

VISTA la relazione prot. n. 5344 del 20.01.2026, agli atti dell'AGP, con la quale il Direttore del Dipartimento Cardiovascolare e il Responsabile U.O.S. Emodinamica del P.O. Di Venere, all'esito della verifica della documentazione tecnica prodotta dalla Ditta Gada Italia S.p.A., hanno ritenuto la proposta tecnica presentata da quest'ultima pienamente rispondente alle esigenze delle UU.OO. di Cardiologia fruitrici, nonché quantificato il fabbisogno annuo sulla base dei registrati consumi 2025 e del potenziamento delle attività dei centri di Emodinamica che prevedono l'impiego di tali dispositivi, tenuto conto, altresì, della prevista prossima attivazione del servizio di Emodinamica presso il nuovo Ospedale "Monopoli-Fasano"

PRESO ATTO che la Ditta Gada Italia S.p.A. è distributore in esclusiva di tali dispositivi, come attestato dalla stessa Casa Madre Abiomed Europe GmbH, giusta documentazione agli atti del procedimento

STIMATA la base d'asta per unità di dispositivo in € 17.500,00 (IVA esclusa), in allineamento a recenti quotazioni rivenienti da affidamenti analoghi di altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN)

ACCERTATO

che, in osservanza del D. L. n° 95/2012, convertito nella L. n. 135/2012 e s.m.i., che né CONSIP S.p.A. né la Centrale di Committenza Regionale InnovaPuglia S.p.A. hanno attivato, al momento alcuna iniziativa per la tipologia di fornitura, oggetto del presente provvedimento

che, trattandosi di mera fornitura di prodotti con consegna a magazzino, ai sensi del comma 3 bis dell'art. 26 del D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i., non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza, in quanto non sussiste l'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 26 del Decreto sopracitato

VISTA la seguente documentazione propedeutica all'indizione della presente procedura, allegata al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso:

LETTERA DI INVITO, comprensiva dei seguenti allegati:

- ✓ All. 1) Dichiarazione ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
- ✓ All. 2) Patto di Integrità
- ✓ All. 3) Schema di Offerta Economica
- ✓ All. 4) Autocertificazione-GDPR
- ✓ All. 5) Dichiarazione ai sensi del Reg. UE 2023-607
- ✓ All. 6) Schema di Contratto/Capitolato d'oneri

INDIVIDUATO, ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il Dott. Vincenzo Napoliello, Dirigente Amministrativo, U.O.S. Acquisizione Beni, quale RUP della procedura, dando atto che, per la fase di esecuzione del contratto, quest'ultimo sarà affiancato dal DEC, da nominarsi, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., prima della stipula del contratto

RITENUTO, pertanto,

di autorizzare l'affidamento interinale, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. b, punto 2) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di nr. 3 specifici dispositivi di assistenza ventricolare temporanea percutanea (sistema Impella) destinati al Dipartimento di Cardiologia, in favore della Ditta Gada Italia S.p.A., in virtù del precedente affidamento, giusta Deliberazione del Direttore Generale n. 2052/2024, alle medesime condizioni contrattuali, per un importo complessivo pari a € 49.500,00 (IVA esclusa), per il tempo strettamente necessario all'espletamento della procedura indetta con il presente provvedimento e, comunque, non oltre il 30 giugno 2026, fatta salva la risoluzione anticipata del contratto all'atto dell'aggiudicazione della stessa

di avviare apposita procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 76, co. 2, lett. b), punto 2 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., finalizzata all'acquisto di nr. 32 specifici dispositivi di assistenza ventricolare temporanea percutanea (sistema Impella) da destinare al Dipartimento di Cardiologia, interpellando, in esito alla predetta Consultazione Preliminare di Mercato, la sola Ditta Gada Italia S.p.A., in qualità di rivenditore e distributore esclusivista di prodotti della Ditta Abiomed Europe GmbH, stabilendo una durata di 24 mesi ed un valore a base d'asta pari a € 560.000,00 (IVA esclusa), con facoltà di esercizio dell'opzione di estensione temporale di ulteriori 12 mesi e di estensione quantitativa del 40% delle prestazioni contrattuali, calcolata sul valore di aggiudicazione, correlato alla durata massima di 36 mesi, ai sensi di quanto espressamente disposto dall'art. 120 co. 1 lett. a) e 10 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., stimando un valore complessivo - comprensivo delle sopra richiamate opzioni - di € 1.176.000,00 (IVA esclusa), da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, di cui all'art. 108 c. 3 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati:

di recepire le risultanze dell'Avviso di Consultazione Preliminare di Mercato (ex art. 77 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.), pubblicato sulla GUUE (rif. n. 716770 del 30.10.2025), sulla piattaforma certificata di approvvigionamento regionale *EmPulia* (acquisita con il Registro di Sistema n. FE045624-25 del 28.10.2025) e sulla Home Page *EmPulia*, concernente la fornitura di specifici dispositivi di assistenza ventricolare temporanea percutanea (sistema Impella)

di autorizzare, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lettera b), punto 2) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., l'affidamento interinale per la fornitura di nr. 3 specifici dispositivi di assistenza ventricolare temporanea percutanea (sistema Impella) destinati al Dipartimento di Cardiologia, in favore della Ditta Gada Italia S.p.A., in virtù del precedente affidamento, giusta Deliberazione del Direttore Generale n. 2052/2024, alle medesime condizioni contrattuali, per un importo complessivo pari a € 49.500,00 (IVA esclusa), per il tempo strettamente necessario all'espletamento della procedura indetta con il presente provvedimento e, comunque, non oltre il 30 giugno 2026, fatta salva la risoluzione anticipata del contratto all'atto dell'aggiudicazione della stessa

di indire, per l'effetto, apposita procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 76, co. 2, lett. b), punto 2 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di nr. 32 dispositivi di assistenza ventricolare temporanea percutanea (sistema Impella) da destinare al Dipartimento Aziendale di Cardiologia, invitando la Ditta Gada Italia S.p.A., in qualità di rivenditore e distributore esclusivo degli stessi, per una durata di 24 mesi ed un valore biennale a base d'asta pari a € 560.000,00 (IVA esclusa), da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, di cui all'art. 108 c. 3 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i

di approvare i seguenti atti propedeutici all'indizione della procedura negoziata in parola:

LETTERA DI INVITO e relativi documenti allegati, per costituirne parte integrante e sostanziale:

- ✓ All. 1) Dichiarazione ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
- ✓ All. 2) Patto di Integrità
- ✓ All. 3) Schema di Offerta Economica
- ✓ All. 4) Autocertificazione-GDPR
- ✓ All. 5) Dichiarazione ai sensi del Reg. UE 2023-607
- ✓ All. 6) Schema di Contratto/Capitolato d'oneri

di dare atto

che, rispetto alla durata contrattuale del presente affidamento, si procederà alla risoluzione anticipata dei contratti in caso di intervenuta attivazione di Convenzioni/Accordo Quadro Consip o del Soggetto Aggregatore ovvero nel caso di nuove condizioni di mercato dovessero far decadere la condizione di unicità dei dispositivi in argomento e consentire il confronto concorrenziale

che è prevista un'opzione di estensione temporale di ulteriori 12 mesi (pari a € 280.000,00 IVA esclusa) e di estensione quantitativa del 40% delle prestazioni contrattuali, calcolata sul valore di aggiudicazione, correlato alla durata massima di 36 mesi (pari a € 336.000,00 IVA esclusa), ai sensi di quanto espressamente disposto dall'art. 120 co. 1 lett. a) e 10 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

che, pertanto, il valore complessivo della presente procedura - comprensivo delle richiamate opzioni - ammonta a € 1.176.000,00 (IVA esclusa)

che la spesa complessiva presunta, comprensiva delle predette opzioni contrattuali, ricadrà sul conto 700.100.000.95 – *Dispositivi impiantabili attivi* dei bilanci di competenza

di individuare, ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, il Dott. Vincenzo Napoliello, Dirigente Amministrativo, U.O.S. Acquisizione Beni, quale RUP della procedura, dando atto che, per la fase di esecuzione del contratto, quest'ultimo sarà affiancato dal DEC, da nominarsi, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., prima della stipula del contratto

di disporre, ai sensi degli artt. 84 e 85 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., la pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta dell'Unione Europea e sulla G.U.R.I., mediante la piattaforma di approvvigionamento certificata *EmPulia*, nonché sul profilo del Committente www.sanita.puglia.it nella sezione Bandi di Gara e nella sezione "Amministrazione Trasparente".

AREA GESTIONE PATRIMONIO**AREA GESTIONE PATRIMONIO**

Tel. 080 58.42681

E-mail: giovanna.cangelli@asl.bari.itPEC: protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it

Spett.le
GADA ITALIA S.p.A.

Oggetto: Lettera d'invito.

Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 76, co. 2, lett. b), punto 2 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di specifici dispositivi di assistenza ventricolare temporanea percutanea (sistema Impella) destinati al Dipartimento di Cardiologia.

➤ OGGETTO, DURATA E VALORE DELL'APPALTO

In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. xxxx del xx.xx.xxxx, questa Amministrazione deve procedere all'acquisto, per un periodo di **24 mesi**, di specifici dispositivi di assistenza ventricolare temporanea percutanea (sistema Impella), il cui fabbisogno è stato così quantificato:

| LOTTO | DESCRIZIONE | UNITA' DI MISURA | FABBISOGNO BIENNALE | PREZZO A BASE D'ASTA (IVA esclusa) | VALORE 24 MESI A BASE D'ASTA (IVA esclusa) | VALORE OPZIONE 1 ANNO (IVA esclusa) | VALORE OPZIONE DI INCREMENTO DEL 40% (IVA esclusa) | VALORE COMPLESSIVO APPALTO COMPRESIVO DELLE OPZIONI (IVA esclusa) |
|-------|--|------------------|---------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|--|---|
| 1 | Dispositivi di assistenza ventricolare temporanea percutanea (Sistema <i>Impella</i>) | PZ | 32 | 17.500,00 € | 560.000,00 € | 280.000,00 € | 336.000,00 € | 1.176.000,00 € |

Stante il fabbisogno biennale espresso, si chiede all'Operatore Economico di manifestare la propria disponibilità a fornire n. 1 catetere Impella in sconto merce ogni n. 10 cateteri ordinati da questa ASL.

La fornitura è costituita da un unico lotto ed ha un valore stimato per 24 mesi pari ad € 560.000,00 (IVA esclusa).

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 120, comma 1 lett. a) e 9 del D. Lgs. n. 36/2023, l'Amministrazione scrivente stabilisce la durata del contratto in **24 mesi**, riservandosi, sin da ora, la facoltà di esercitare l'opzione di estensione temporale di ulteriori 12 mesi e di estensione quantitativa del 40% delle prestazioni contrattuali, calcolata sul valore di aggiudicazione, correlato alla durata massima di 36 mesi.

Il valore complessivo dell'appalto, comprensivo delle opzioni previste, è stimato in € 1.176.000,00 (IVA esclusa) e prevede quale criterio di aggiudicazione quello del **minor prezzo**, di cui all'art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di fornitura di dispositivi specifici, dalle caratteristiche predefinite, previa verifica di conformità da parte dell'Organismo tecnico aziendale all'uopo nominato.

La procedura sarà espletata in modalità telematica mediante l'utilizzo della piattaforma *Empulia* e, pertanto, ai documenti di gara verrà offerto accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica.

L'appalto è finanziato con i mezzi ordinari di Bilancio.

AREA GESTIONE PATRIMONIO

Trattandosi di mera fornitura di prodotti con consegna a magazzino, ai sensi del comma 3 bis dell'art. 26 del D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i., non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza, in quanto non sussiste l'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 26 del Decreto sopracitato.

➤ **RUP**

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., è il dott. Vincenzo Napoliello, Dirigente Amministrativo, U.O.S. Acquisizione Beni dell'Area Gestione del Patrimonio della ASL BARI.

➤ **FVOE**

Ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, è obbligatoria la registrazione al servizio FVOE, accedendo all'apposito link sul portale dell'ANAC (servizio di accesso riservato - FVOE) e indicando a sistema il CIG relativo al lotto di partecipazione.

La Stazione Appaltante verificherà il possesso dei requisiti di carattere generale mediante accesso al fascicolo virtuale dell'OE, presente nella Sezione FVOE 2.0.

La Ditta sopra indicata è invitata a trasmettere, ai sensi dell'art. 91, comma 1, entro il termine perentorio delle ore XX:XX e del giorno XX.XX.202X, la seguente documentazione:

➤ **BUSTA AMMINISTRATIVA:** il concorrente dovrà inserire i documenti di seguito specificati, in formato elettronico, firmati digitalmente dal legale rappresentante o da soggetto munito di apposita procura.

N.B. Si sottolinea che la documentazione firmata in digitale non necessita della ulteriore firma autografa del soggetto dichiarante, oltreché del documento di identità in allegato dello stesso. Pertanto, si chiede la sola sottoscrizione in digitale della documentazione prodotta, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati, sancito dagli articoli 5 e 6 del GDPR.

- a. **Dichiarazione ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.** (allegato 1), da redigere su carta intestata, secondo il modello in allegato, opportunamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa o da soggetto munito dei necessari poteri, di data non anteriore a quella della presente lettera d'invito recante, altresì, le seguenti dichiarazioni:
 - ✓ l'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023;
 - ✓ la circostanza che il prezzo offerto è il migliore (o allineato al miglior prezzo) applicato alle altre Aziende del Servizio Sanitario Nazionale sovrapponibili per dimensione e consumi alla ASL Bari;
 - ✓ il rispetto delle normative vigenti in materia di trasporto presso i Centri Ordinanti;
 - ✓ l'immediata disponibilità del prodotto;
 - ✓ la disponibilità del prodotto per tutta la durata del contratto alle quotazioni proposte;
 - ✓ di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di Protezione dei Dati Personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal D. Lgs. n. 36/2023.
- b. **Patto di Integrità** (allegato 2), reso ai sensi del DPR 445/200, compilato dal soggetto legittimato alla sottoscrizione e firmato digitalmente da quest'ultimo. La non accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
- c. **Autocertificazione MODELLO "Autocertificazione Garanzie GDPR"** (allegato 4), debitamente sottoscritta in formato digitale dal soggetto titolare o dal legale rappresentante dell'Impresa o da altro soggetto munito dei necessari poteri, di data non anteriore a quella della presente richiesta di offerta.

AREA GESTIONE PATRIMONIO

- d. **Garanzia provvisoria:** L'offerta è corredata, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 36/2023, da una garanzia provvisoria di importo pari al 2% del valore dell'appalto (al netto dell'eventuale opzione di estensione). Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106 comma 8 del Codice.

L'operatore economico presta garanzia per il valore a base d'asta.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto n. **IT57X0542404297000000000202** intestato al Servizio Tesoreria dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, precisando la causale del versamento.

La fideiussione può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, ovvero da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e deve, altresì:

- contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193, avere validità per almeno 356 giorni e prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - l'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per uguale periodo nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice, l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- A) **Riduzione del 30%** in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

AREA GESTIONE PATRIMONIO

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

B) **Riduzione del 50%** in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla precedente lettera A).

C) **Riduzione del 10%**, cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b), quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante il ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente. **A tal fine, l'operatore economico dovrà produrre apposita certificazione rilasciata dalla compagnia assicurativa, atta a consentire alla Stazione appaltante la verifica che la polizza sia stata gestita con le modalità sopra indicate.**

D) **Riduzione del 10%** cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c), in favore degli operatori economici che siano in possesso di certificazione UNI CEI EN ISO 13485:2016 (Dispositivi medici - Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti per scopi regolamentari).

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

e. **Documentazione in formato digitale comprovante l'avvenuto pagamento della contribuzione obbligatoria a favore della A.N.A.C.**, nella misura e con le modalità di cui alla relativa deliberazione n. 621 del 20 dicembre 2022 o successive, reperibili sul sito web dell'ANAC. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

In caso di RTI, consorzio o aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, il versamento è unico e deve essere effettuato dall'impresa capogruppo. Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo anche mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

AREA GESTIONE PATRIMONIO

- f. **DGUE strutturato**, generato dalla piattaforma *Empulia*, di cui all'art. 91, del D. Lgs. n. 36/2023, contenente la dichiarazione di assenza di cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 96, 97, 98 del D. Lgs. n. 36/2023, opportunamente compilato e sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante dell'Impresa o da soggetto munito dei necessari poteri.

➤ **BUSTA TECNICA**

- **Scheda tecnica** del prodotto sottoscritta digitalmente dal soggetto titolare o dal legale rappresentante;
- **Dichiarazione UDI** (allegato 5), per le finalità di cui all'art. 4, comma 1 dei DD.MM. del 11.05.2023. Laddove l'UDI non è disponibile si chiede di rilasciare apposita attestazione, sottoscritta digitalmente, delle motivazioni per cui il Dispositivo Medico è esonerato dall'obbligo o relativa dichiarazione di possesso delle condizioni specificate all'art. 1 del REG. EU 2023/607 e s.m.i.

➤ **BUSTA ECONOMICA**

L'operatore economico, a pena di esclusione, dovrà indicare:

- A) **il valore complessivo offerto per 24 mesi nel campo denominato "Valore offerto";**
 B) **Schema di Offerta Economica** (allegato 3), debitamente compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente.

In caso di discordanza tra l'importo offerto inserito nel campo denominato "Valore offerto" e quello contenuto nello Schema di offerta economica (allegato 3), sottoscritta digitalmente, prevale quest'ultima.

Ad ogni buon fine si precisa che:

- i prezzi potranno essere espressi con un numero di decimali non superiore a 2 (due);
- il valore complessivo dell'offerta dovrà essere espresso con un numero di decimali non superiore a 2 (due).

In caso di mancanza, incompletezza e/o ogni altra irregolarità essenziale inerente alla suddetta documentazione di carattere amministrativo, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 101 del D. Lgs. n. 36/2023 (cosiddetto "soccorso istruttorio"). Ai sensi di quanto disposto dall'art. 101, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, il mancato adempimento alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito comporta l'esclusione dell'operatore economico dalla procedura di gara.

L'Amministrazione, in considerazione dell'urgenza di provvedere all'approvvigionamento del dispositivo all'atto della ricezione della offerta e verificata la conformità della stessa, procederà alla creazione del relativo contratto "chiuso" informatico nel gestionale aziendale di magazzino, al fine di consentire l'emissione degli ordinativi di fornitura, in via preliminare e anticipata, rispetto all'adozione del provvedimento di aggiudicazione, così come previsto dall'art. 17, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023.

➤ **CONDIZIONI CONTRATTUALI (rinvio)**

Si rinvia all'Allegato 6) Schema di contratto/Capitolato d'oneri, allegato alla presente.

➤ **INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI**

La Stazione Appaltante rende le seguenti informazioni, ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali – Reg. UE 2016/679. Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda Sanitaria locale della Provincia di Bari, con sede legale al Lungomare Starita n. 6 – Bari, PEC: **protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it**. Il Responsabile della protezione dei dati è l'Avv. Elisabetta Fortunato, Dirigente U.O.S. Privacy, **mail: dpo@asl.bari.it**; ad entrambi è possibile rivolgersi per esercitare i diritti che la normativa sulla protezione dei dati personali riserva agli interessati.

AREA GESTIONE PATRIMONIO

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati inseriti nelle buste telematiche vengono acquisiti ai fini della partecipazione e della effettuazione della verifica dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, della capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale del Partecipante al bando di gara nonché dell'aggiudicazione e per quanto riguarda ogni altro adempimento di legge. I dati del Partecipante aggiudicatario verranno acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili e per le verifiche imposte dal D. Lgs. n. 36 del 31 Marzo 2023.

TIPOLOGIA DATI

I dati forniti dai Partecipanti e dall'Aggiudicatario rientrano tra i dati classificabili come personali ed appartenenti anche a categorie particolari di dati, di cui agli artt. 6 e 10 del Regolamento UE 2016/679 (c.d. "sensibili e giudiziari").

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzando procedure informatiche e supporti elettronici), con logiche correlate alle finalità di cui al precedente punto e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.

CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI

I dati inseriti nelle buste telematiche potranno essere comunicati a:

- Autorità Nazionale Anticorruzione
- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione;
- Terzi che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge n. 241/1990, dal D. lgs 36/2023 e dal D. lgs 97/2016;
- ogni altro soggetto pubblico o privato, nei soli casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato Italiano.

DIRITTI

In relazione al trattamento dei dati, è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento dei dati o al Responsabile della protezione dei dati sopra indicati, per esercitare i diritti che la normativa sulla protezione dei dati personali riserva agli interessati. Responsabile per il riscontro all'interessato sia in caso di esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679 che in caso di accesso agli atti è il Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90 e s. i. m., individuato nel Direttore dell'Area Gestione Patrimonio, al quale ci si potrà rivolgere scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: patrimonio.asl.bari@legalmail.it. Per dettagli si rinvia all'informativa Privacy in allegato al presente disciplinare ("INF_04_Informativa_GDPR_Gare_Contratti"), disponibile anche nella sezione tematica "Privacy" della home page del sito internet istituzionale, all'indirizzo <https://www.sanita.puglia.it/web/asl-bari>.

NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Se l'aggiudicazione comporta il trattamento di dati personali di cui è titolare l'ASL BARI (ad es. dati di pazienti, dipendenti e collaboratori), i rapporti tra Titolare del trattamento e l'Aggiudicatario saranno regolati ai sensi dell'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679 e, pertanto, l'Aggiudicatario dovrà rivestire il ruolo di Responsabile del trattamento. Pertanto, l'Operatore Economico aggiudicatario si impegna a sottoscrivere, contestualmente al Contratto, l'atto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, secondo il modello in allegato "PR-01_mod_03_RT".

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

L'Operatore Economico, in fase di partecipazione, compila e sottoscrive digitalmente la "Dichiarazione di conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (modello in allegato "PR-01_mod_06_Autocertificazione-GDPR").

AREA GESTIONE PATRIMONIO

ACCESSO AGLI ATTI

Per quanto non espressamente previsto negli atti di gara, si rinvia, in materia di accesso agli atti, alla L. n.241/1990 ss.mm.ii., al D. Lgs. n. 36/2023 art. 35 ed al Regolamento aziendale approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 1898 del 24/10/2011 (reperibile sul sito www.sanita.puglia.it – ASL BA – Albo pretorio – regolamenti).

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente richiesta di preventivo si fa rinvio alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. ed alle norme del Codice Civile e di altre disposizioni normative attualmente vigenti in materia di appalti e contratti.

Il Funzionario
Istruttore

F.to Dott.ssa Giovanna Cangelli



Il Dirigente Amministrativo
U.O.S. Acquisizione Beni

F.to Dott. Vincenzo Napoliello

**INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI DEI PARTECIPANTI A GARE D'APPALTO O ALTRE PROCEDURE DI SELEZIONE DEL
CONTRAENTE**



La presente informativa viene resa, ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – di seguito Regolamento o RGPD), di cui potrà prendere visione sul sito del Garante per la Protezione dei Dati Personali (<http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue>), in relazione al trattamento dei dati personali nell'ambito delle procedure di gara e contratti.

| | | |
|---|---|--|
| <p>TITOLARE DEL TRATTAMENTO</p>  <p>Chi determina le finalità ed i mezzi del trattamento dei Suoi dati personali?</p> | <p>ASL BARI Lungomare Starita 6, 70123 Bari (BA) Telefono: 0805842568 email: direzione.generale@asl.bari.it pec: protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it</p> | |
| <p>RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (DPO)</p>  <p>Chi vigila sulla protezione dei Suoi dati personali?</p> | <p>Dati di contatto del DPO: email: dpo@asl.bari.it pec: protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it tel.: 0805842565</p> | |
| <p>FINALITA' DEL TRATTAMENTO</p>  <p>A quale scopo trattiamo i Suoi dati personali?</p> | <p>BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO</p>  <p>Quali sono i presupposti di liceità del trattamento dei dati personali?</p> | |
| <p>I dati personali degli interessati sono raccolti e trattati in funzione e per le finalità delle seguenti procedure:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per l'affidamento dell'appalto, di cui alla determinazione di apertura del procedimento, nonché, con riferimento all'aggiudicatario; • per la stipula e l'esecuzione del contratto di appalto o di prestazione professionale, con i connessi adempimenti; • per l'affidamento dell'incarico di prestazione professionale; • per l'accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria. | <p>I dati personali sono raccolti e trattati per l'esecuzione del contratto e adempimenti di legge, ai sensi dell'art. 6 co.1, lett. b) del Reg. UE n. 2016/679 e artt. 10 Reg. UE n. 2016/679, e 2-octies, co. 1 e 3, lett. i) del d.lgs. 196/03, come modificato dal d.lgs. 101/2018, in relazione all'accertamento del requisito di idoneità morale di coloro che intendono partecipare a gare d'appalto, in adempimento di quanto previsto dalla normativa sugli appalti (D. lgs. n. 36/2023). Il trattamento dei dati connesso alla gestione di eventuali reclami o contenziosi e per la prevenzione e repressione di frodi e di qualsiasi attività illecita trova giustificazione negli artt. 6, lett. f) e 9 lett. f), del D. lgs.196/03, come modificato dal D.lgs. 101/2018.</p> | |
| <p>CATEGORIA DI DATI</p>  <p>Quali tipologie di dati sono trattati?</p> | <p>TEMPI DI CONSERVAZIONE</p>  | <p>DESTINATARI DEI DATI</p>  |

AREA GESTIONE PATRIMONIO

| | Per quanto tempo sono conservati i dati personali? | A chi possono essere comunicati i dati personali? |
|--|---|---|
| <p>I dati personali trattati sono riconducibili alle seguenti categorie:</p> <p>Dati Comuni: dati anagrafici, documento identità, dati di contatto, dati economico-finanziari, reddituali, fiscali, curriculum vitae, dati di carriera.</p> <p>Dati Giudiziari: dati in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato, certificazione antimafia.</p> <p>Potrebbe rendersi necessaria la raccolta, il trattamento e la conservazione di dati personali presenti nella documentazione inerente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DURC (acquisendo parte dei dati da Inps, Inail, Cassa Edile e Casse Previdenza); • Visure camerali (acquisiti tramite il sistema Verifiche PA); • Certificato del Casellario Giudiziale integrale e Certificato dei carichi pendenti (riferiti ai soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del Codice Appalti); • Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato; • Accertamenti sulla situazione societaria e personale delle controparti, Casellario ANAC, Banca Dati Servizio Contratti Pubblici; AVCPass (ANAC); • Comunicazioni ed Informative Antimafia; • Verifica regolarità fiscale (Agenzia delle Entrate); • S.O.A. • Impiego di lavoratori disabili; • Iscrizione al M.E.P.A./EMPULIA. | <p>L'ASL di Bari conserva i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti. I dati personali sono conservati nell'osservanza del Piano di conservazione aziendale, per tutta la durata del contratto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale. I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti dell'ASL di Bari; in tal caso i dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità.</p> | <p>Nell'ambito delle finalità di cui sopra, i dati personali trattati verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti Uffici dell'ASL di Bari, che, per il trattamento dei dati, saranno adeguatamente istruiti dal Titolare.</p> <p>I dati personali dei partecipanti alle gare d'appalto o altre procedure di selezione del contraente potranno essere comunicati, senza necessità di consenso dell'interessato, ai seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai soggetti nominati dall'ASL di Bari, quali Responsabili del trattamento dei dati, in quanto fornitori di specifici; -all'Istituto di Credito Bancario per l'accredito dei corrispettivi spettanti all'appaltatore; -all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012; -alle Autorità preposte per attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa; -all'Autorità giudiziaria o Polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge; -ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano. <p>I soggetti sopra elencati, ad esclusione dei Responsabili di cui al p.to a), tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento e forniranno autonoma informativa ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR.</p> <p>La diffusione dei dati si limita alla pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ASL di Bari, nella sezione dell'Amministrazione Trasparente e dell'Albo pretorio on-line, dei dati richiesti dalla normativa in materia di trasparenza, anticorruzione, appalti e pubblicità legale.</p> |

AREA GESTIONE PATRIMONIO

La informiamo altresì dell'esistenza di alcuni Suoi diritti sui dati personali e sulle relative modalità per esercitare gli stessi nei confronti del Titolare del trattamento.

| <u>DIRITTI ESERCITABILI</u> ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD) | |
|--|--|
| Accesso ai dati personali – art. 15 RGPD | Rettifica dei dati personali – art. 16 RGPD |
| Opposizione al trattamento – art. 21 RGPD | Limitazione del trattamento – art. 18 RGPD |
| Diritto alla comunicazione della violazione dei dati – art. 34 RGPD | Diritto al reclamo all'Autorità Garante – art. 77 RGPD |
| <u>DATI DI CONTATTO PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI</u> | email: dpo@asl.bari.it pec: protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it tel.: 0805842565 |
| <u>PREVISIONE DI PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO – PROFILAZIONE</u> | Non è prevista alcuna forma di processo decisionale automatizzato. Non è prevista alcuna profilazione. |
| <u>TRASFERIMENTO DATI VERSO PAESI TERZI EXTRA UE</u> | I dati personali non saranno oggetto di trasferimento presso Paesi Terzi non europei. |
| <u>FONTE DEI DATI</u> | I dati personali sono conferiti direttamente dall'interessato. L'ASL di Bari può tuttavia acquisire taluni dati personali, con particolare riferimento alla verifica dei requisiti, anche tramite consultazione di Pubblici Registri, Banche dati centralizzate previste da specifiche norme di legge, ovvero a seguito di comunicazione da parte di Pubbliche Autorità. |
| <u>CONFERIMENTO DEI DATI</u> | Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in base alla vigente normativa ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica o di attribuzione dell'incarico professionale nonché, eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura di gara o l'attribuzione dell'incarico, la stipula, gestione ed esecuzione del contratto. |

La versione aggiornata di questa informativa sarà resa disponibile sul sito web istituzionale all'indirizzo <https://www.sanita.puglia.it/web/asl-bari>, nell'apposita sezione "Privacy".

[inquadra il QRcode per accedere on-line alla sezione Privacy del sito internet istituzionale]

Il Titolare del trattamento dei dati personali



ALLEGATO 1) DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 19, 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000 E S.M.I.

Il/la **sottoscritto/a** _____ nato/a
 _____ (Prov _____), il ____/____/____

C.F. _____ residente a _____ (Prov _____)

CAP _____ Via / Piazza _____, nella sua qualità

di titolare/legale - rappresentante/procuratore legale della **impresa/società**
 _____ con sede legale in _____,

Via/Piazza _____ n. _____ C.F. _____ e P.I. _____

CHIEDE

Di partecipare alla procedura in oggetto

DICHIARA, altresì:

- ✓ l'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023;
- ✓ la circostanza che il prezzo offerto è il migliore (o allineato al miglior prezzo) applicato alle altre Aziende del Servizio Sanitario Nazionale sovrapponibili per dimensione e consumi alla ASL Bari;
- ✓ il rispetto delle normative vigenti in materia di trasporto presso i Centri Ordinanti;
- ✓ l'immediata disponibilità del prodotto;
- ✓ la disponibilità del prodotto per tutta la durata del contratto alle quotazioni proposte;
- ✓ di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal D. Lgs. n. 36/2023.

Firmare Digitalmente da parte del sottoscrittore

Il presente documento costituisce parte integrante della procedura di appalto di seguito indicata e deve essere obbligatoriamente sottoscritto.

ALLEGATO 2) - PATTO DI INTEGRITÀ

L'Azienda Sanitaria Locale di Bari

E

L'operatore economico _____, con sede legale in _____, Via _____, Codice Fiscale/P. Iva _____, rappresentato da _____, in qualità di _____

In relazione alla seguente procedura di affidamento:

Oggetto: Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 76 co. 2 lett. b) punto 2 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di specifici dispositivi di assistenza ventricolare temporanea percutanea (sistema Impella) destinati al Dipartimento di Cardiologia.

CIG: _____

VISTI

- l'articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, avente ad oggetto "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, di adozione del "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" ss.mm.ii.;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) adottato con Delibera n. 72 del 11 settembre 2013;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2019 adottato con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2022 adottato con Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023;
- il Documento di programmazione delle strategie per la prevenzione della corruzione e la trasparenza della Regione Puglia allegato al "Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) della Regione Puglia" vigente ratione temporis;
- il Codice di Comportamento ASL BARI adottato con Deliberazione del D.G. n. 470 del 21/03/2022;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 21 del 20/01/2025 "Adozione del Patto di Integrità della Regione Puglia in materia di contratti pubblici" – Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. 10 del 03/02/2025.

CONVENGONO QUANTO SEGUE

(Articolo 1)

OGGETTO

- Il Patto di integrità costituisce una misura per la prevenzione di condotte corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'espletamento delle procedure di affidamento e nella fase esecutiva degli appalti pubblici banditi dall'Amministrazione.
- Il Patto di integrità sancisce un comune impegno delle parti firmatarie a conformare la propria condotta all'osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza professionale e ad astenersi dal compimento di atti volti a distorcere o a influenzare indebitamente le decisioni relative alla selezione del contraente e all'aggiudicazione della gara nonché la regolare esecuzione del contratto.

(Articolo 2)

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Patto di integrità si applica a tutte le procedure di affidamento di commesse indette dalla Azienda Sanitaria Locale di Bari e di esecuzione dei relativi contratti pubblici, a prescindere dalla soglia di rilevanza europea, salvo che per l'affidamento specifico sussista già un apposito Patto di integrità predisposto da altro soggetto giuridico (es. Consip S.p.A.).
2. Il Patto di integrità si applica ai concorrenti e ai soggetti affidatari delle procedure di affidamento di contratti pubblici. Gli obblighi derivanti dal Patto di integrità si estendono alle imprese ausiliarie nei casi di avvalimento, ai subappaltatori e, in caso di consorzi e raggruppamenti temporanei d'impresa, a tutti i partecipanti al consorzio e al raggruppamento.
3. Il Patto di integrità, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico, è allegato alla documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla procedura di affidamento e costituisce parte integrante del futuro contratto. Nel caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, il Patto di integrità va sottoscritto dal legale rappresentante del consorzio nonché da ciascuna delle imprese consorziate o raggruppate. Nel caso di ricorso all'avvalimento, il Patto di integrità va sottoscritto anche dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria. Nel caso di subappalto, il Patto di integrità va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto.
4. L'espressa accettazione del Patto di integrità costituisce condizione di ammissione alle procedure di affidamento di appalti e lo stesso è parte integrante dei contratti pubblici stipulati dall'ASL Bari. La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di Integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del d.lgs. n. 36/2023. L'operatore economico che non ottemperi a quanto richiesto con la procedura di soccorso istruttorio è escluso dalla relativa procedura di affidamento.
5. Il Patto di integrità si applica, altresì, ai dipendenti della Azienda Sanitaria Locale di Bari che intervengono con compiti funzionali nelle procedure di affidamento e nella fase di esecuzione dei contratti.

(Articolo 3)

OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO

1. Con l'accettazione del Patto di integrità, l'operatore economico si impegna a:
 - a) conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e buona fede;
 - b) non offrire, accettare o chiedere ad alcuno, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, al fine di facilitare l'affidamento dell'appalto o per alterarne la corretta e regolare esecuzione;
 - c) segnalare tempestivamente all'ASL BARI qualsiasi fatto o circostanza suscettibile di generare

turbativa, irregolarità o distorsione nell'ambito della procedura di affidamento e/o durante l'esecuzione del contratto, comprese illecite richieste o pretese da parte dei dipendenti dell'ASL BARI, fatti salvi gli obblighi di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria;

- d) dichiarare l'insussistenza di rapporti di coniugio, convivenza, parentela o affinità entro il secondo grado con i soggetti che hanno partecipato alla definizione della procedura di gara e comunicare qualsiasi situazione di conflitto di interessi che insorga successivamente;
- e) segnalare, per quanto di propria conoscenza, i possibili conflitti di interesse relativi a dipendenti dell'ASL BARI coinvolti nella procedura di affidamento e/o nella fase esecutiva del contratto d'appalto;
- f) assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e di non essersi accordato e di non accordarsi in futuro con altri partecipanti alla procedura di affidamento al fine di limitare, con mezzi illeciti, la concorrenza;
- g) informare puntualmente il personale, i subappaltatori e/o i collaboratori di cui si avvale degli obblighi contenuti nel Patto di integrità;
- h) vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i dipendenti, subappaltatori e collaboratori nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- i) inserire, nell'eventuale contratto di subappalto, apposita clausola con la quale il subappaltatore assume, a pena di risoluzione automatica del contratto medesimo, gli obblighi di cui al Patto di integrità;
- j) non conferire incarichi o stipulare contratti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto d'impiego, con ex dipendenti dell'ASL BARI che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione regionale nei confronti dell'operatore economico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001;
- k) rendere noti, su richiesta dell'ASL BARI, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente stipulato a seguito della procedura di affidamento.

(Articolo 4)

OBBLIGHI DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BARI

1. La ASL BARI conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
2. La ASL BARI informa il proprio personale coinvolto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del relativo contratto circa gli obblighi contenuti nel Patto di integrità, vigilando sulla loro osservanza.
3. La ASL BARI si impegna ad attivare procedimenti disciplinari nei confronti del proprio personale che non conformi il proprio operato ai principi richiamati al comma 1 e che violi le prescrizioni contenute nel Codice di comportamento del personale dipendente dell'ASL Bari inerenti

all'ambito del Patto di integrità.

4. Qualora la ASL BARI riceva una segnalazione in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di affidamento e/o alla fase di esecuzione del contratto, apre un procedimento istruttorio per la verifica della suddetta segnalazione, nel rispetto del principio del contraddittorio.

(Articolo 5)

SANZIONI

1. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 3 è dichiarata e adeguatamente motivata dal RUP, sotto il profilo della mancata comunicazione nonché della rilevanza del fatto e nel rispetto del principio di proporzionalità, all'esito di un procedimento di verifica nel quale viene garantito il contraddittorio con l'operatore economico.
2. L'accertamento del mancato rispetto da parte dell'operatore economico di uno degli obblighi indicati all'articolo 3 potrà comportare l'applicazione, da parte del Dirigente competente, anche in via cumulativa, di una o più delle seguenti sanzioni, fatte salve specifiche ulteriori previsioni di legge:
 3. esclusione dalla procedura di affidamento o revoca dell'affidamento, con conseguente escussione della cauzione provvisoria, a seconda che la violazione venga accertata nella fase precedente o successiva all'affidamento dell'appalto;
 4. revoca dell'affidamento ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all'affidamento dell'appalto ma precedente alla stipula del contratto;
 5. risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto. L'operatore economico accetta sin d'ora la previsione nel contratto di apposita clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c. per i casi in cui emerga il mancato rispetto del Patto di integrità da parte dell'operatore medesimo. Resta ferma la facoltà per la ASL BARI di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici sottesi al contratto. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali;
 6. esclusione dell'operatore economico dalle procedure di evidenza pubblica indette dall'Amministrazione per 5 anni;
 7. Segnalazione della circostanza alle Autorità competenti di controllo (ANAC) e giurisdizionali qualora si configurino fattispecie di reato.

(Articolo 6)

EFFICACIA DEL PATTO DI INTEGRITÀ

1. Il Patto di integrità si applica dalla data di accettazione ed esplica i suoi effetti dall'inizio della procedura di affidamento fino all'integrale esecuzione del contratto ed estinzione delle relative

obbligazioni.

(Articolo 7)

FORO COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIE

1. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto di integrità fra la ASL BARI e l'operatore economico sarà risolta presso il Tribunale di Bari.

Luogo e data

Il Dirigente

Operatore Economico

(firma digitale del Legale Rappresentante)

SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA - ALLEGATO 3)

| LOTTO | DESCRIZIONE | UNITA' DI MISURA | FABBISOGNO ANNUALE | FABBISOGNO BIENNALE | PREZZO A BASE D'ASTA (IVA esclusa) | VALORE 24 MESI A BASE D'ASTA (IVA esclusa) | VALORE 24 MESI A BASE D'ASTA (IVA esclusa) | PREZZO UNITARIO OFFERTO (IVA esclusa) | VALORE 24 MESI OFFERTO (IVA esclusa) | VALORE 24 MESI OFFERTO (IVA esclusa) | N° CATERINI "SODICOMI MERCE" | Aliquota IVA | CND | NUMERO DI REPERTORIO | CODICE PRODOTTO-REF | NOME COMMERCIALE | ONERI DELLA SICUREZZA | COSTI DELLA MANDOPFERA |
|-------|---|------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|--|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------|-----|----------------------|---------------------|------------------|-----------------------|------------------------|
| 1 | Dispositivi di assistenza ventilatore temporanea percutanea (sistema Impella) | PZ | 16 | 32 | 17.500,00 € | 280.000,00 € | 560.000,00 € | | | | | | | | | | | |

* Stante il fabbisogno biennale espresso, si chiede all'operatore economico di manifestare la propria disponibilità a fornire n. 1 catetere Impella in sconto mensile ogni n. 10 cateteri ordinati da questa ASL.

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' AL REGOLAMENTO GENERALE
SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**
ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Allegato 4)
MODELLO "Autocertificazione Garanzie GDPR"

**DA COMPILARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA PER
FORNITURA DI BENI E SERVIZI CHE COMPORTANO IL TRATTAMENTO DI DATI
PERSONALI**

Il sottoscritto _____ nato a _____ il
 _____ residente in _____ alla via _____
 codice fiscale _____ partita iva _____, in qualità di
 _____ della ditta _____, con sede in
 _____ alla via _____ (P.IVA/C.F. _____), consapevole che, in
 caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R.
 28.12.2000 n° 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,
 oltre alle conseguenze amministrative connesse alla procedura

DICHIARA

- che la propria Organizzazione dispone di garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse umane per mettere in atto misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (Reg. UE 2016/679 o RGPD);**
- che la propria Organizzazione NON dispone di garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse umane per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (Reg. UE 2016/679 o GDPR);
- che le garanzie di cui sopra sono comprovabili tramite adesione dell'Organizzazione ad un Codice di Condotta ai sensi dell'art. 40 del RGPD ovvero certificazione ai sensi dell'art. 42 del RGPD;**
- che le garanzie di cui sopra NON sono comprovabili tramite adesione dell'Organizzazione ad un Codice di Condotta, ai sensi dell'art. 40 del GDPR ovvero certificazione, ai sensi dell'art. 42 del GDPR.
- che il servizio/prodotto che si intende offrire NON comporta il trattamento di dati personali di persone fisiche**

| | | |
|--|--|--|
|  | <p>AUTOCERTIFICAZIONE CONFORMITA' AL REG. UE 2016/679</p> | <p>Rev. 1.0 Pag. 2/3 PR-01_mod_06_Autocertificazione- GDPR</p> |
|--|--|--|

che il servizio/prodotto che si intende offrire comporta il trattamento di dati personali di persone fisiche qualificabili:

- anonimi**
- personali “comuni”, in ossequio ai principi di cui all’art. 5 del GDPR, garantendo altresì la protezione dei dati per impostazione predefinita e fin dalla progettazione, ai sensi dell’art. 25 del GDPR (applicazione dei principi del *Privacy by default e Privacy by design*);**
- personali “appartenenti a categorie particolari” (*dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona*), in ossequio ai principi di cui all’art. 5 del GDPR, garantendo altresì la protezione dei dati per impostazione predefinita e fin dalla progettazione, ai sensi dell’art. 25 del GDPR (applicazione dei principi del *Privacy by default e Privacy by design*);**
- personali giudiziari relativi a “condanne penali e reati”, in ossequio ai principi di cui all’art. 5 del GDPR, garantendo altresì la protezione dei dati per impostazione predefinita e fin dalla progettazione, ai sensi dell’art. 25 del GDPR (applicazione dei principi del *Privacy by default e Privacy by design*).**

che l’Organizzazione ha provveduto a nominare un Responsabile della Protezione dei dati, ai sensi dell’art. 37 del GDPR contattabile come di seguito: [Ragione Sociale/Nome e Cognome – Tel./Cell. – email – Pec]

.....;

che l’Organizzazione NON ha provveduto a nominare un Responsabile della Protezione dei dati, ai sensi dell’art. 37 del GDPR, ma ha individuato un Referente interno Privacy contattabile come di seguito: [Nome e Cognome – Tel./Cell. – email – Pec]

.....;

Resta inteso che i profili attinenti la protezione dei dati personali dovranno essere ulteriormente disciplinati da apposito contratto, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679, che il Fornitore aggiudicatario/affidatario si impegna sin d’ora a sottoscrivere, ove necessario.

Luogo.....data.....

Firma del legale rappresentante

.....

| | | |
|---|--|--|
|  ASL Bari PugliaSalute | AUTOCERTIFICAZIONE CONFORMITA' AL REG. UE 2016/679 | Rev. 1.0 Pag. 3/3 PR-01_mod_06_Autocertificazione- GDPR |
|---|--|--|

NB: Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE dal legale rappresentante della ditta partecipante (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa). Per le prescrizioni inerenti la presentazione e la sottoscrizione del documento in relazione alla forma di partecipazione si rimanda a quanto disposto in merito nel Disciplinare di gara.

DICHIARAZIONE AI SENSI DEL REG. UE 2023/607**ALLEGATO 5)**

OGGETTO: Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 76 co. 2 lett. b) punto 2 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di specifici dispositivi di assistenza ventricolare temporanea percutanea (sistema Impella) destinati al Dipartimento di Cardiologia.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ in qualità di _____ della ditta _____, con sede in _____ alla via _____ (P.IVA/C.F. _____), consapevole che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative connesse alla procedura,

Premesso che:

i prodotti di cui al capitolato tecnico relativo alla presente procedura dovranno essere:

- conformi ai requisiti stabiliti dai Reg. Eu. 2017/745-746 sui "Dispositivi Medici", nonché al D. Lgs. 5 agosto 2022 n. 137 recante le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che:

- il Regolamento UE 2023/607 modifica i regolamenti UE 2017/745-746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medici

Ai fini della positiva valutazione dei Dispositivi Medici offerti

DICHIARA

che i dispositivi medici offerti sono conformi a quanto stabilito dall'art. 1 del Regolamento UE 2023/607 e specificamente sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) tali dispositivi continuano a essere conformi alla direttiva 90/385/CEE o alla direttiva 93/42/CEE, a seconda dei casi;
- b) non ci sono cambiamenti significativi nella progettazione e nella destinazione d'uso;
- c) i dispositivi non presentano un rischio inaccettabile per la salute o la sicurezza di pazienti, utilizzatori o altre persone o per altri aspetti della protezione della salute pubblica;
- d) entro il 26 maggio 2024 il fabbricante ha istituito un sistema di gestione della qualità conformemente all'articolo 10, paragrafo 9;

- e) entro il 26 maggio 2024 il fabbricante o il mandatario ha presentato una domanda formale a un organismo notificato conformemente all'allegato VII, punto 4.3, primo comma, per la valutazione della conformità di un dispositivo di cui al paragrafo 3 bis o 3 ter del presente articolo, o di un dispositivo destinato a sostituire tale dispositivo, ed entro il 26 settembre 2024 l'organismo notificato e il fabbricante hanno firmato un accordo scritto conformemente all'allegato VII, punto 4.3, secondo comma.

che laddove il codice identificativo UDI, non sia disponibile, relativamente ai Dispositivi medici offerti, si chiede di produrre apposita documentazione che attesti la possibilità di una chiara identificazione mediante codice del prodotto, numero del catalogo o altro riferimento non ambiguo che ne consenta la tracciabilità in ogni fase della filiera (in particolar modo, in caso di recall) anche se forniti in conto deposito (ove previsto dal contratto), dando altresì evidenza, in caso di fornitori non fabbricanti, di un eventuale accordo specifico relativo all'assunzione di responsabilità in luogo del fabbricante riguardo alle problematiche ed oneri derivanti dalla normativa vigente sulla vigilanza;

che tutti i documenti provenienti da soggetti terzi allegati alla presente dichiarazione, sono conformi agli originali in possesso della ditta.

Eventuali certificazioni – documenti allegati:

1. _____
2. _____
3. _____

Luogo _____ data _____

Firma del legale rappresentante

NB: Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE dal legale rappresentante della ditta partecipante (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa).



Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari

Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 76 co. 2 lett. b) punto 2 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di specifici dispositivi di assistenza ventricolare temporanea percutanea (sistema Impella) destinati al Dipartimento di Cardiologia.

Contratto

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari

Sommario

| | |
|---|----|
| ART. 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI | 4 |
| ART. 2 DEFINIZIONI | 4 |
| ART. 3 NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE | 4 |
| ART. 4 OGGETTO..... | 4 |
| ART. 5 STRUTTURE DESTINATARIE DELLA FORNITURA..... | 4 |
| ART. 6 DURATA E VALORE DELL'APPALTO | 4 |
| ART. 7 CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELLA FORNITURA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ..... | 5 |
| ART. 8 OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE..... | 6 |
| ART. 9 AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO..... | 7 |
| ART. 10 FATTURAZIONE E PAGAMENTI | 7 |
| ART. 11 TRASPARENZA | 8 |
| ART. 12 INADEMPIMENTI E PENALI | 8 |
| ART. 13 RUP - DEC - RCD..... | 10 |
| ART. 14 RISOLUZIONE..... | 10 |
| ART. 16 RISERVATEZZA | 12 |
| ART. 18 RECESSO | 12 |
| ART. 19 DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA..... | 12 |
| ART. 20 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. DIVIETO DI CESSIONE DEI CREDITI | 13 |
| ART. 21 RESPONSABILE DELLA COMMESSA..... | 13 |
| ART. 22 REVISIONE PREZZI CONTRATTUALI..... | 13 |
| ART. 23 RINEGOZIAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI..... | 13 |
| ART. 24 FORO COMPETENTE | 15 |
| ART. 25 TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO | 15 |
| ART. 26 CODICE DI COMPORTAMENTO - DIVIETO DI PANTOUFLAGE | 16 |
| ART. 28 CLAUSOLA FINALE | 16 |

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari

CONTRATTO

concernente la fornitura di specifici dispositivi di assistenza ventricolare temporanea percutanea (sistema Impella)

TRA

L'ASL della Provincia di Bari con sede legale in Bari al Lungomare Starita n° 6, nel seguito per brevità anche "ASL", in persona del Direttore Area Gestione Patrimonio, Dott.ssa Pia Paciello, delegato alla sottoscrizione dei contratti in forma di scrittura privata, giusta Deliberazione del Direttore Generale n° 1064/2019

E

La Ditta XXXXX, sede legale in Via XXXXX, XX, CAP XXXXX, città XXXX, Cap. Soc. XXXXX,00 € - REA XXXXX / C.F. XXXXXXXXXX / P.I. XXXXXXXXXX in persona dell'Amministratore Delegato, Dott. XXXXXXX (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore")

PREMESSO

che la ASL di Bari, con Deliberazione del Direttore Generale n. XX del XX/XX/202X, ha indetto una procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 76, co. 2, lett. b), punto 2 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di nr. 32 specifici dispositivi di assistenza ventricolare temporanea percutanea (sistema Impella) da destinare al Dipartimento di Cardiologia, per un periodo di 24 mesi, con facoltà di esercizio dell'opzione di estensione temporale di ulteriori 12 mesi e di estensione quantitativa del 40% delle prestazioni contrattuali, calcolata sul valore di aggiudicazione, correlato alla durata massima di 36 mesi, ai sensi di quanto espressamente disposto dall'art. 120 co. 1 lett. a) e 10 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

che la procedura, costituita da un solo lotto, unico ed indivisibile, ha previsto quale criterio di aggiudicazione il criterio del minor prezzo, ex art. 108 comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di prodotti con caratteristiche predefinite;

che la ditta XXXXX è risultata affidataria della presente fornitura, giusta Determinazione Dirigenziale n. xxxx del xx/xx/202x di aggiudicazione efficace, essendosi conclusi positivamente i controlli di legge sul possesso dei requisiti di ordine generale e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a prestare le forniture oggetto del presente contratto ed eseguire le conseguenti prestazioni, alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti;

che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati, nonché dalla *lettera d'invito*, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto della fornitura e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari

che il Fornitore, ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., ha prestato cauzione definitiva a mezzo di polizza fideiussoria n. xxxxxx rilasciata da xxxxxxxxxx (risultata regolare), per un importo di € xxxxx,00 pari al xx % del valore complessivo biennale del contratto;

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Valore delle premesse e degli allegati.

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti in esse richiamati e nella restante parte del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto l'offerta tecnica ed economica del Fornitore.

Art. 2 Definizioni.

Nell'ambito del contratto si intende per:

- ✓ *Amministrazione Aggiudicatrice/Contraente*: ASL BA
- ✓ *Contratto*: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti in esso richiamati;
- ✓ *Fornitore*: la Ditta affidataria.

Art. 3 Norme regolatrici e disciplina applicabile.

1. L'esecuzione dell'appalto oggetto del presente contratto è regolata in via graduata:
 - a. dalle clausole del presente atto e dai suoi allegati, richiamati nell'art. 1 co. 1 e 2, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b. dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 36/2023, dal codice civile e da altre disposizioni normative applicabili, dalle norme in materia di Contabilità dello Stato, dal D. Lgs. 51/2018, dal D. Lgs. n. 81/2008, dalla L. n. 136/2010, dalla L. n. 190/2012 e dal D. Lgs. n. 33/2013, dalla L. r. n. 4/2010.
2. Le presenti clausole sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula del contratto, fermo restando che ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi contrattualizzati, migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a modificare, sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Art. 4 Oggetto.

L'oggetto del presente contratto è la fornitura di nr. 32 specifici dispositivi di assistenza ventricolare temporanea percutanea (sistema Impella), come dettagliato nell'Elenco Materiale/Capitolato Tecnico e nell'offerta tecnica del Fornitore.

Art. 5 Strutture destinatarie della fornitura.

Il luogo di esecuzione della fornitura in argomento sono le UU.OO. di Cardiologia della ASL BA.

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari

Art. 6 Durata e Valore dell'appalto.

La durata dell'appalto è di 24 mesi, a decorrere dalla data di creazione del relativo contratto "chiuso" informatico nel gestionale aziendale di magazzino, al fine di consentire l'emissione degli ordinativi di fornitura tramite canale NSO.

Il valore complessivo dell'appalto ammonta ad € **xxxxx,00** (IVA esclusa al xx%).

È prevista l'opzione di estensione temporale di ulteriori 12 mesi e di estensione quantitativa del 40% delle prestazioni contrattuali, calcolata sul valore di aggiudicazione, correlato alla durata massima di 36 mesi, ai sensi di quanto espressamente disposto dall'art. 120 co. 1 lett. a) e 10 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

La suddetta fornitura, inoltre, potrà avere una durata inferiore a quella prevista, in caso di attivazione da parte del Soggetto Aggregatore o di Consip S.p.A. di una iniziativa avente il medesimo oggetto e a condizioni economiche migliorative per l'Amministrazione.

I quantitativi biennali stimati e specificati nel Capitolato Tecnico/Offerta economica non sono vincolanti, bensì concorrono esclusivamente alla determinazione del valore presuntivo della fornitura.

Il presente contratto potrà avere:

- una durata inferiore a quella indicata, in caso di raggiungimento anticipato del valore biennale del contratto, la Stazione Appaltante potrà esercitare anticipatamente l'opzione di proroga della durata di 12 mesi e di estensione quantitativa del 40% delle prestazioni contrattuali, calcolata sul valore di aggiudicazione, correlato alla durata massima di 36 mesi, ai sensi di quanto espressamente disposto dall'art. 120 co. 1 lett. a) e 10 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., alle medesime condizioni in vigore;
- una durata superiore a quella indicata, qualora nell'arco temporale di vigenza del contratto non sia stato raggiunto il relativo valore biennale e, in tal caso, solo al raggiungimento di quest'ultimo, la Stazione Appaltante potrà esercitare l'opzione di proroga della durata di 12 mesi e di estensione quantitativa del 40% delle prestazioni contrattuali, calcolata sul valore di aggiudicazione, correlato alla durata massima di 36 mesi, ai sensi di quanto espressamente disposto dall'art. 120 co. 1 lett. a) e 10 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Art. 7 Condizioni per l'erogazione della fornitura e limitazione di responsabilità.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione delle prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo. Le prestazioni contrattuali dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche specificate nell'offerta tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prescrizioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché, quelle che dovessero essere emanate durante l'esecuzione del contratto. In tal caso, gli ulteriori oneri saranno a totale carico del Fornitore.

Sono altresì a carico del Fornitore, durante tutto il periodo di efficacia dell'appalto, tutti gli oneri e le spese necessarie e connesse alla corretta esecuzione del contratto, ivi compreso l'attività di trasporto, facchinaggio.

I prodotti dovranno essere forniti dall'impresa aggiudicataria **entro 5 giorni lavorativi** dalla ricezione dell'ordine emesso dal Dirigente o suo delegato del Servizio Farmaceutico. Le somministrazioni dovranno essere eseguite nelle quantità e nei luoghi nonché, secondo le modalità indicate di volta in volta nell'ordine emesso dal centro ordinante.

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari

Qualora il Fornitore non proceda alla consegna del prodotto nel suddetto termine, l'Azienda, previa comunicazione scritta al Fornitore, potrà procedere all'acquisto diretto sul libero mercato, addebitando al Fornitore inadempiente l'eventuale maggiore onere e fatte salve le penali di cui al successivo art. 13.

Sulla bolla di accompagnamento che dovrà essere esterna al collo, la ditta dovrà riportare il numero d'ordine, il destinatario finale a cui la consegna si riferisce, la quantità consegnata e la denominazione del prodotto con il relativo codice.

Il confezionamento secondario dovrà portare in modo evidente i simboli e le diciture indicanti particolari temperature di conservazione ed eventuali caratteristiche di pericolosità (se pertinente).

Il confezionamento e l'etichettatura dovranno essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla vigente normativa. Dette diciture dovranno figurare sia sul confezionamento primario che secondario, sia sull'imballaggio esterno, come previsto dalla normativa vigente.

Il personale dell'Amministrazione deve verificare la corrispondenza del materiale ordinato con quanto ricevuto. La quantità può essere accertata dall'Amministrazione in un secondo momento e deve, comunque, essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore. Eventuali eccedenze non autorizzate verranno restituite al Fornitore. L'accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all'atto della consegna né, lo esime dall'obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere a seguito dell'utilizzo della merce consegnata.

In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti dal capitolato, la merce viene restituita al Fornitore il quale è tenuto a ritirarla a sue spese e a sostituirla entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione, pena l'applicazione delle penali. La mancata sostituzione della merce, sarà considerata mancata consegna e l'Amministrazione procederà direttamente all'acquisto sul libero mercato addebitando l'eventuale differenza di prezzo alla Ditta Aggiudicataria inadempiente.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione contraente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Art. 8 Obbligazioni specifiche del Fornitore.

Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del contratto, a:

- a) manlevare e tenere indenne l'Amministrazione contraente dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto ed anche in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- b) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno fornite dall'Amministrazione contraente attraverso i rispettivi Direttori dell'esecuzione aziendali (DEC);
- c) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del servizio, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi del/i nuovo/i Responsabili. In particolare, le trasformazioni societarie diverse da quelle indicate in fase di presentazione offerta e stipula del presente contratto, le eventuali successive variazioni della ragione sociale, nonché le variazioni dei legali rappresentanti e dei componenti degli organi societari soggetti agli accertamenti di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni, devono essere comunicate immediatamente all'Amministrazione contraente, trasmettendo la relativa documentazione nonché le certificazioni previste dalla vigente normativa antimafia.

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché a rispettare la vigente disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, la ditta si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla presente procedura di appalto, le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari

I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi alle Normative Nazionali e/o alla Legislazione Comunitaria per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione, immissione in commercio e commercializzazione.

Se in vigore di contratto, sopravvenissero modifiche normative in merito, il Fornitore è tenuto ad adeguare la qualità/gestione dei prodotti forniti, senza oneri aggiuntivi e a sostituire le eventuali rimanenze relative alle forniture già effettuate, qualora ne fosse vietato l'uso.

Qualora, in fase di esecuzione della fornitura, si rilevassero vizi dei dispositivi tali da incidere sulla sicurezza del paziente, il Fornitore è tenuto all'immediata sostituzione del lotto di appartenenza e dovrà, inoltre, provvedere alla notifica al Responsabile aziendale della Vigilanza sui Dispositivi Medici della copia del rapporto sulle risultanze dell'apposita indagine attivata e delle eventuali azioni correttive intraprese trasmesso al Ministero della Salute. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da persone, sia dipendenti o dei pazienti e/o terzi, causati, nel corso dell'esecuzione del contratto, da vizi dei dispositivi oggetto di fornitura.

Art. 9 Aggiornamento tecnologico.

Qualora durante l'esecuzione del contratto la ditta affidataria dovesse introdurre la versione tecnologicamente aggiornata di determinati prodotti oggetto della fornitura, la Stazione Appaltante ha la facoltà di richiedere la sostituzione senza oneri aggiuntivi, previo parere tecnico da parte dell'organo aziendale competente. L'eventuale aggiornamento dovrà essere comunicato obbligatoriamente dalla ditta fornitrice al RUP e al DEC.

Art. 10 Fatturazione e pagamenti.

La fattura dovrà essere inviata, per la registrazione contabile ai fini fiscali, in formato elettronico, come previsto dalla Legge 244/2007 modificata da Decreto Legge 66/2014. La fattura dovrà obbligatoriamente contenere i dati indicati nell'art. 9 ter comma 8 del D.L. n. 78/2015 come modificato dall'art. 1 co. 557 della L. 145/2018.

Il codice IPA della ASL è il seguente: asl_ba; codice Ufficio: UFUH02.

La liquidazione delle fatture avverrà previo accertamento della sussistenza di tutte le condizioni contrattuali.

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall'Amministrazione in favore del Fornitore sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente atto sulla base delle prestazioni effettuate.

La liquidazione sarà curata dalla competente struttura aziendale che ha emesso l'ordine di fornitura.

La fattura dovrà contenere tassativamente il riferimento al numero di ordine, al centro ordinante ed al Codice identificativo gara (**CIG LOTTO 1 XXXXXXXX**). Alla fattura dovranno essere preferibilmente allegati le bolle di consegna dei dispositivi forniti nel periodo di riferimento, già obbligatoriamente trasmesse ai centri ordinanti (art. 7).

I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di cui all'art. 4, comma 5 lett. b) del D. Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012.

La ditta contraente assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. n. 136/2010 e ss. mm. ii. come dettagliati nel successivo art. 17.

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari

I pagamenti relativi al presente appalto saranno effettuati secondo le modalità previste dalla L. n. 136/2010, come da dichiarazione del Fornitore contenente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, agli atti dell'AGP ed AGRF. Nel caso di contestazione da parte dell'Amministrazione per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto all'ordine o al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso in caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e tutte le attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC dall'Amministrazione.

Art. 11 Trasparenza.

1. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara espressamente ed irrevocabilmente: che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso che si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 12 Inadempimenti e Penali.

L'Azienda, per il tramite del DEC, ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli opportuni con qualsiasi modalità ed in ogni momento durante la vigenza del contratto per assicurare che da parte del fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riserva di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando in tempi congrui a conoscenza del fornitore gli inadempimenti relativi all'applicazione del contratto.

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali, l'Amministrazione procederà a formale contestazione e applicazione delle seguenti penali relative a ciascuno degli inadempimenti di seguito specificati:

- a) ritardo nella consegna dei dispositivi: penale pari all'0,6 per mille del valore netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di acquistare presso altri fornitori la merce non consegnata nei termini contrattualmente previsti, con i maggiori oneri a carico dell'aggiudicataria (c.d. acquisto in danno), in compensazione con i crediti maturati (emissione di nota di credito su fatture da liquidare e pagare) o mediante escussione della garanzia definitiva, che dovrà essere integrata entro i termini contrattualizzati;
- b) consegna di prodotti difformi da quelli oggetto di aggiudicazione o contenuti in imballi di cui venga contestata l'integrità;
- c) consegna di prodotti affetti da vizi tali da renderli non idonei all'uso;

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari

Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c), l'Amministrazione procederà nei seguenti termini:

- 1) formale contestazione;
 - 2) richiesta di sostituzione della merce, che dovrà essere effettuata a cura e con oneri e rischio a carico della ditta aggiudicataria, entro 2 giorni lavorativi dalla stessa richiesta;
 - 3) applicazione della penale pari all'0,6 per mille del valore netto contrattuale, per ogni giorno lavorativo di ritardata sostituzione;
 - 4) eventuale acquisto del dispositivo presso altri fornitori, con i maggiori oneri a carico dell'aggiudicataria (c.d. acquisto in danno), in compensazione con i crediti maturati (emissione di nota di credito su fatture da liquidare e pagare) o mediante escussione della garanzia definitiva, che dovrà essere integrata entro i termini contrattualizzati;
- d) in caso di inosservanza di ogni altro obbligo contrattuale e delle norme del codice civile in materia di contratti: penale dello 0,6 per mille del valore netto contrattuale, per ciascuna violazione.

I crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo potranno essere compensati con quanto dovuto al Fornitore, in via prioritaria, sulle prime fatture in scadenza e, se non sufficiente, mediante escussione della cauzione definitiva, senza preventiva diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Nel caso di incameramento totale o parziale della garanzia definitiva, l'Appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa, entro i termini contrattualmente previsti ed ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023 e sm.i..

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente.

L'applicazione delle penali previste dal presente Contratto non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

In caso di recidiva, tutte le penali sono elevate sino all'1 per mille del valore netto del contratto. In caso di applicazione di penali per un importo pari o superiore al 10% del valore netto contrattuale, il medesimo verrà risolto per grave inadempimento, con esecuzione in danno dell'Appaltatore inadempiente, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa comunicazione scritta al contraente da effettuarsi a mezzo PEC. In tale caso, l'Amministrazione procederà ad incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 cod. civ.).

Constatati gli inadempimenti, l'Azienda comunicherà tramite PEC al fornitore le contestazioni e l'applicazione delle rispettive penali. Quest'ultimo potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 giorni lavorativi a far data dalla notifica della contestazione. Qualora le deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio dell'azienda a giustificare l'inadempimento, ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate al fornitore le penali nella misura di cui sopra.

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari

Art. 13 RUP – DEC.

Il RUP individuato, ai sensi della l. n. 241/90 e ss. mm. ii. e dell'art. 15 e All.I.2 del D. Lgs n. 36/23, è il Dott. Vincenzo Napoliello, Dirigente Amministrativo, U.O.S. Acquisizione Beni, afferente all'Area Gestione Patrimonio.

Il DEC, individuato ai sensi dell'art. 114, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023, è xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, che potrà avvalersi di proprio delegato.

Il DEC controllerà la corretta esecuzione della fornitura e, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali, instaurerà apposito contraddittorio con il Responsabile della commessa nominato dalla ditta affidataria (di cui al seguente art. 20). Il Responsabile della ditta dovrà provvedere tempestivamente ad eseguire correttamente la mancata/carente attività contestata.

In esito al predetto contraddittorio, il DEC, se accertato definitivamente l'inadempimento, lo segnalerà formalmente al RUP per la conseguente applicazione delle relative penali, nei termini indicati al precedente art. 12.

Potranno essere effettuati accertamenti e controlli in qualsiasi momento sulle modalità operative di esecuzione della fornitura, al fine di verificarne la rispondenza a quanto previsto contrattualmente.

Art. 14 Risoluzione.

Ai sensi dell'art. 1454 c.c., in caso di inadempimento del contraente agli obblighi contrattuali, la Stazione Appaltante potrà assegnare, mediante PEC o lettera raccomandata A/R, un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento dell'intimazione. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto si intenderà risolto.

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., la Stazione Appaltante potrà richiedere la risoluzione di diritto del contratto, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da effettuarsi mediante PEC o raccomandata A/R, nei seguenti casi:

- a) l'Appaltatore venga a trovarsi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e ss. D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- b) perdita di alcuno dei requisiti richiesti dal Disciplinare;
- c) ritardo nella consegna dei prodotti o nell'esecuzione dei servizi protratto per oltre 30 gg dalla data prevista nel presente Contratto;
- d) reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;
- e) reiterata consegna di prodotti difettosi, viziati o comunque non rispondenti, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara;
- f) reiterata esecuzione di servizi non conformi, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica offerta in gara;
- g) a seguito di due contestazioni per inadempimento;
- h) cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
- i) applicazione delle penali per un importo pari o superiore al 10% del valore del contratto
- j) mancata reintegrazione della garanzia definitiva, a seguito di prelievi per fatti connessi all'incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali;
- k) mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al presente Contratto;
- l) accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo al contraente subentrante, qualora si verificasse una situazione di variazione soggettiva;
- m) violazione degli obblighi previsti dal Codice di condotta dei dipendenti pubblici;
- n) in tutti gli altri casi previsti dal presente Contratto e nei restanti atti di gara.

In particolare, il contratto sarà risolto qualora, successivamente alla stipula del contratto, venga rilasciata nei confronti dell'Appaltatore comunicazione o informazione antimafia interdittiva, ai sensi del D.lgs.

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari

159/2011. In tal caso, sarà applicata a carico dell'Appaltatore, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge in capo alla Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all'impresa inadempiente. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto. In caso di esecuzione in danno dell'Appaltatore, le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l'escussione del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione per i motivi predetti, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria, salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite e, oltre all'applicazione della penale, potrà essere addebitato all'Appaltatore inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto dei beni oggetto del contratto, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 codice civile).

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Amministrazione il diritto di affidare a terzi la fornitura, in danno all'Appaltatore inadempiente. All'Appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall'inadempimento. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'Appaltatore inadempiente.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione del contratto.

Il Committente potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 21 - sexies L. 241/90 e dell'art. 1373 c.c., in caso di attivazione di una convenzione CONSIP o di aggiudicazione di appalto in ambito regionale. Il Committente potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento, altresì, ai sensi dell'art. 123, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi prestati, oltre al decimo dell'importo del servizio. In entrambi i casi, il Committente eserciterà la facoltà di recesso con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi all'Appaltatore via PEC, ovvero con lettera raccomandata A/R.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si fa espresso ed integrale rinvio alle ipotesi di risoluzione previste dall'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Art. 15 Cauzione definitiva.

Il Fornitore, a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, ha prestato cauzione definitiva a mezzo di polizza fideiussoria n. XXXXXX rilasciata da xxxxxxxxxx (risultata regolare), per un importo di € xxxx,00 pari al xx % del valore complessivo biennale del contratto.

La cauzione ha validità di 24 mesi e sarà svincolata alla scadenza del contratto medesimo e previa emissione del certificato di regolare esecuzione, ex art. 117, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023.

La durata della cauzione è ancorata alla durata del contratto e garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione contraente, fermo restando quanto previsto nel precedente art. 12, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Amministrazione Contraente.

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si rinvia integralmente all'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Art. 16 Riservatezza.

1. La Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione delle attività previste da capitolato, o comunque in relazione ad esso, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle attività richieste.
2. Qualsiasi utilizzo non autorizzato di dati personali e appartenenti a categorie particolari di cui è titolare la Stazione Appaltante, costituisce violazione dell'obbligo di riservatezza e di segretezza, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle conseguenze di legge, oltre ad essere causa di risoluzione contrattuale.
3. La Ditta aggiudicataria è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, di eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.
4. La Ditta aggiudicataria è obbligata al rispetto della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali e dei relativi regolamenti di attuazione (Regolamento UE 2016/679 – D.Lgs 196/03 e s.m.i.), a pena risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni che ne dovessero derivare.

Art. 17 Obblighi del Fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i., come da documentazione agli atti dell'AGP e dell'AGRF.

Art. 18 Recesso.

L'ASL BA può recedere dal contratto, previa comunicazione scritta al Fornitore, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1671 c.c., per motivi di interesse pubblico che saranno specificamente indicati nel relativo provvedimento.

Si applica integralmente quanto previsto dall'art. 123 D. Lgs. 36/2023.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. 06 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni con Legge 07 Agosto 2012, n. 135, nella eventualità di attivazione di convenzione da parte di Consip S.p.A. o del Soggetto Aggregatore relativa alla medesima fornitura e a condizioni economiche migliorative per l'Amministrazione, qualora il Fornitore non acconsenta alla richiesta di rinegoziazione.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione Contraente.

In caso di recesso dell'Amministrazione Contraente, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Art. 19 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa.

L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da persone, sia dipendenti o assistiti e/o terzi, causati nel corso dell'esecuzione del contratto, ovvero derivanti da omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari

A tal fine, l'appaltatore ha fornito all'ASL copia di polizza RC professionale nr. xxxxx rilasciata dalla compagnia xxxxxxx.

Detta polizza terrà indenne l'ASL, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno od infortunio il concessionario possa loro arrecare nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente contratto, anche con riferimento ai relativi servizi, da trattamento dei dati personali ecc. Il massimale della polizza assicurativa s'intenderà per ogni evento dannoso o sinistro purché reclamato entro 24 mesi successivi alla cessazione delle attività del presente e dovrà prevedere la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione nei confronti della ASL.

La polizza assicurativa, agli atti dell'Area Gestione Patrimonio, risulta pienamente efficace solo se completa della relativa quietanza di pagamento.

Art. 20 Divieto di cessione del contratto. Divieto di cessione dei crediti.

È fatto divieto assoluto di cedere a qualsiasi titolo il contratto, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

I crediti derivanti dalle fatture emesse nei confronti dell'Azienda Sanitaria possono essere ceduti secondo quanto previsto dalla vigente normativa e l'Amministrazione può opporre rifiuto a tale cessione, nei termini previsti dal medesimo articolo di legge; l'eventuale istanza di cessione dei crediti dovrà essere tassativamente inoltrata al RUP. In caso di inosservanza da parte della Società appaltatrice agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Asl Bari al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 21 Responsabile della Commessa.

1. Con la stipula del presente contratto, il Fornitore individua nel Dott. xxxxxxxx, il Responsabile della commessa, il quale è Referente nei confronti della ASL e, in particolare, del DEC (o suo delegato) e del RUP.
2. I dati di contatto del Responsabile della commessa sono: numero telefonico xxxxxx; e-mail: xxxxxxxxxxxx; pec: xxxxxxxxxxxxxxxx

Art. 22 Revisione prezzi contrattuali.

I prezzi relativi alle prestazioni oggetto della presente procedura saranno soggetti a revisione secondo quanto previsto dall'articolo 60, comma 2, lettera b) e comma 4-quater del Codice dei Contratti Pubblici, nonché dagli articoli 10 e seguenti dell'Allegato II.2-bis.

Poiché il CPV associato all'appalto (33141000-0 - Materiali medici non chimici di consumo monouso e materiale di consumo ematologico) rientra nella Tabella D1 dell'Allegato II.2-bis, l'indice da utilizzare ai fini della revisione è l'"Indice dei prezzi alla produzione dell'industria (PPI)", prendendo quale riferimento specifico i "Prezzi alla produzione dell'industria - mensili (base 2021)", in particolare, alla voce individuata tramite l'attività economica ATECO [325] - "Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche". Tale indice, pubblicato sulla piattaforma "esploradati.istat.it", costituisce il parametro ufficiale da assumere per il calcolo della revisione.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, dell'Allegato II.2-bis, l'indice di riferimento è quello relativo al mese di aggiudicazione del presente contratto, e la variazione dello stesso viene rilevata con frequenza annuale. La revisione è determinata confrontando il valore dell'indice relativo al mese di aggiudicazione con il valore disponibile alla scadenza del periodo di rilevazione. La variazione percentuale così ottenuta è arrotondata alla seconda cifra decimale, in eccesso.

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari

La revisione dei prezzi trova applicazione esclusivamente qualora la variazione dell'indice, in aumento o in diminuzione, superi la soglia del 5%. In tal caso, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del periodo di rilevazione, ai prezzi contrattuali sarà applicata una variazione pari all'80% dell'eccedenza dell'indice rispetto alla predetta soglia del 5%. Qualora la variazione rimanga pari o inferiore al 5%, non si procede ad alcuna revisione e continuano ad applicarsi i prezzi originari.

Per gli appalti di fornitura, i prezzi revisionati trovano applicazione unicamente con riferimento agli ordinativi di fornitura e agli ordini di esecuzione emessi successivamente alla data di efficacia della revisione; nelle forniture continuative, la revisione opera esclusivamente sulle prestazioni ordinate dopo la medesima data. In ogni caso, la revisione non produce effetti retroattivi e non può incidere su prestazioni già eseguite né su prestazioni ordinate anteriormente alla sua efficacia.

Art. 23 Rinegoziazione delle condizioni contrattuali.

Ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., ove si verificano circostanze straordinarie e comunque estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica ed al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, anche a fronte dell'applicazione della revisione prezzi, su istanza dell'Appaltatore si può procedere alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali. La richiesta di rinegoziazione non giustifica la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni da parte del Fornitore, pena l'applicazione delle penali per ritardata consegna.

La rinegoziazione può essere richiesta quando il Fornitore possa dimostrare che i suoi costi, decurtati della franchigia del 5% ed al netto della variazione lorda dell'indice di revisione già considerata per il calcolo della revisione prezzi, sono aumentati in misura non inferiore al 15%, ed alla ulteriore condizione che l'impatto di tale incremento sul contratto (lotto) complessivo di aggiudicazione sia superiore al 5%.

La rinegoziazione:

- non può in alcun caso considerarsi di automatica applicazione o determinazione ed è sempre preceduta da adeguata istruttoria da parte dell'ASL BA;
- ha carattere temporaneo, entro la scadenza della successiva annualità contrattuale;
- può riguardare anche solo singoli beni o singole prestazioni di servizi;
- comprende il valore percentuale eventualmente riconosciuto in seguito all'applicazione dell'istituto della revisione prezzi.

La richiesta di rinegoziazione dovrà essere corredata da idonea documentazione giustificativa e contenere l'indicazione esatta, in termini percentuali, della variazione richiesta. Dalla documentazione prodotta e da quella integrativa eventualmente richiesta dall'ASL BA dovrà evincersi, in maniera inequivocabile, l'incremento riscontrato dal Fornitore: a titolo esemplificativo, dovrà essere prodotta la documentazione contabile (es. fatture quietanzate, costi di trasporto, ecc.) dalla quale riscontrare gli incrementi dei prezzi che hanno effetto sull'importo delle prestazioni oggetto della presente procedura. In ogni caso, ASL BA, all'esito dell'istruttoria prevista, e tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, potrà riconoscere la percentuale richiesta dal Fornitore, riconoscerla solo in parte o non riconoscerla affatto.

I prezzi potranno essere confermati o rivisti, previa nuova istruttoria condotta sulla base dell'evidenza documentale prodotta dal Fornitore, ove sia registrata la permanenza delle situazioni che hanno determinato il primo accoglimento della revisione stessa. Per procedere in tal senso, il Fornitore dovrà inoltrare nuova richiesta di rinegoziazione, almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo di rinegoziazione. Ove, a seguito della specifica istruttoria, fosse riscontrata la cessazione delle situazioni che avevano determinato la rinegoziazione, i prezzi delle prestazioni, alla scadenza del periodo, saranno ricondotti al valore preesistente al riconoscimento della rinegoziazione, salvi gli effetti della eventuale revisione prezzi.

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari

L'istruttoria della richiesta di rinegoziazione dovrà concludersi di norma entro 90 giorni dalla richiesta. In nessun caso la rinegoziazione può snaturare il contratto.

Art. 24 Foro competente.

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione contraente, rimarrà competente il Foro di Bari.

Art. 25 Trattamento dei dati, consenso al trattamento.

1. A sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del contratto stesso.

2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

3. L'Amministrazione contraente esegue il trattamento dei dati necessari alla esecuzione del contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio delle attività oggetto del presente contratto

4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto dei principi generali applicabili al trattamento dei dati personali di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679

5. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. L'appaltatore potrà menzionare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Amministrazione contraente delle modalità e dei contenuti di detta menzione. L'Appaltatore si impegna, altresì, a conformare i trattamenti di dati personali di cui è titolare l'Amministrazione contraente al Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali ed al Codice in materia di protezione dei dati personali.

6. Il Fornitore, ove richiesto dalla Stazione Appaltante, si impegna a sottoscrivere l'atto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, il quale integrerà il presente contratto.

7. La Stazione Appaltante rende le seguenti informazioni, ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 679/2016:

- Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda Sanitaria locale della Provincia di Bari, con sede legale al Lungomare Starita n. 6 – Bari, PEC: protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it
- Il Responsabile della protezione dei dati è l'Avv. Elisabetta Fortunato, Dirigente U.O.S. Privacy, mail: dpo@asl.bari.it;

8. Ad entrambi è possibile rivolgersi per esercitare i diritti che la normativa sulla protezione dei dati personali riserva agli interessati.

9. I dati del Partecipante aggiudicatario sono stati acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili e per le verifiche imposte dal decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari

10. I dati forniti dall'Aggiudicatario rientrano tra i dati classificabili come personali ed appartenenti anche a categorie particolari di dati, ai sensi degli artt. 6-10 del Regolamento UE 2016/679 (c.d. "giudiziari").

11. Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzando procedure informatiche e supporti elettronici), con logiche correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali.

Art. 26 Codice di comportamento - Divieto di pantouflage.

1. Il Fornitore si impegna a far rispettare ai propri dipendenti/collaboratori, occupati nelle attività contrattuali, gli obblighi di condotta previsti dal vigente "Codice di Comportamento dell'ASL BARI", integrativo del "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", emanato con DPR n. 62 del 16.04.2013. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, l'ASL, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto.
2. L'appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'ASL BARI che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da un periodo inferiore ai tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Asl Bari nei suoi confronti.

Art. 27 Spese contrattuali.

Tutte le spese contrattuali ed eventuali tasse di registrazione, in caso di uso, saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

Art. 28 Clausola finale.

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano, quindi, di approvare singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole della convenzione non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte dell'Amministrazione contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti, che la medesima si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.

Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà a detti accordi, continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Per L'ASL BA

Direttore Area Gestione Patrimonio
Dott.ssa Pia Paciello

Per il Fornitore

XXXXXXXXXXXX



Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari

Il/La sottoscritto/a XXXXXXXX, quale Amministratore Delegato del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare, dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 7 (Condizioni per l'erogazione della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 8 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 9 (Aggiornamento Tecnologico), Articolo 12 (Inadempimenti e Penali), Articolo 14 (Risoluzione), Articolo 18 (Recesso), Art. 20 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 22 (Revisione dei Prezzi Contrattuali), Articolo 24 (Foro competente), Articolo 26 (Codice di comportamento - Divieto di *pantouflage*), Articolo 27 (Spese contrattuali) ed Articolo 28 (Clausola finale).

Per il Fornitore

XXXXXXXXXX

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

| Sottosezione di Primo Livello | Sottosezione di Secondo Livello | Riferimento Normativo |
|-------------------------------|---|--|
| Bandi di gara e contratti | Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 |

ONERI DI RISERVATEZZA:





CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

PROPOSTA N.RO 20260000514 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20260000444 DEL 03/03/2026

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

| RUOLO | NOME E COGNOME | FIRMA |
|--|---------------------|--|
| Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 | Cangelli Giovanna |  Firmato digitalmente il 27/02/2026 08:07 |
| Posizione Organizzativa - Titolare IFO | Favano Annalisa |  Firmato digitalmente il 27/02/2026 10:14 |
| Responsabile UOS/UOSD | Napoliello Vincenzo |  Firmato digitalmente il 27/02/2026 13:04 |
| Direttore/Responsabile di Struttura | Paciello Pia |  Firmato digitalmente il 27/02/2026 14:21 |